

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZI, TONI RICCIARDI, BERRUTO, ORFINI, MEROLA

Istituzione della « Carta cultura per i lavoratori », per favorire l'acquisto di prodotti culturali e l'accesso a eventi o spettacoli artistici e culturali

Presentata il 25 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La formazione culturale dei lavoratori è condizione fondamentale per la loro crescita umana e professionale.

In alcuni Paesi questo principio è stato trasformato in concrete azioni di governo. Il *Programa de Cultura do Trabalhador – Vale-Cultura* rappresenta uno degli esempi principali in questo campo, voluto dal Governo federale del Brasile, istituito con la legge n. 12761 del 27 dicembre 2012 e regolato con decreto n. 8084 del 26 agosto 2013. Secondo l'articolo 2 della legge istitutiva, il programma ha i seguenti obiettivi: consentire l'accesso e il godimento di prodotti e servizi culturali, incoraggiare la visita a luoghi artistici e culturali e incoraggiare la partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali e artistiche. Per valorizzare l'iniziativa il Governo federale

brasiliano ha avviato una *partnership* con le aziende interessate a diffondere lo strumento tra i propri lavoratori. La misura ha portata nazionale. Il beneficio concesso al lavoratore tramite una carta prepagata magnetica è di circa 14,75 dollari al mese. L'importo può essere utilizzato per acquistare CD, DVD, libri, riviste e giornali, o anche per pagare mensilmente corsi e *workshop* culturali in tutto il territorio nazionale. Le tasse sulla sicurezza sociale o i fondi di compensazione per il periodo di servizio non incidono sull'importo speso, con il buono-cultura, dalle società che offrono il beneficio ai propri dipendenti e la misura è esente dalle imposte sul reddito.

Negli ultimi anni, soprattutto nel corso dell'ultima legislatura, anche il Governo italiano ha avviato importanti iniziative per lo sviluppo e la diffusione della cultura.

L'articolo 1, commi da 979 a 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale tra i diciottenni. In particolare il testo dell'articolo 1, comma 979, come modificato dall'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano diciotto anni di età nel 2016 è assegnata una carta elettronica – la cosiddetta *card* cultura –, dell'importo nominale massimo di 500 euro, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, per spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. A tal fine, il Governo ha autorizzato la spesa di 290 milioni di euro per il 2016. Successivamente, tale previsione è stata estesa dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), anche ai giovani che compivano diciotto anni nel 2017, che potevano utilizzare la *card* anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per il 2017. Il beneficio è stato rinnovato anche negli anni successivi, fino a che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha stabilizzato l'iniziativa, stanziando 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Inoltre, rispettivamente per il potenziamento delle competenze nel cinema, nei *media*, nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni e per l'alfabetizzazione all'arte nonché per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 27, comma 1, lettera *i*), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e l'articolo 2, comma 4, lettera *i*), della legge 22 novembre 2017, n. 175, hanno previsto la destinazione alle predette finalità, ogni anno, di almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di

almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

In questo contesto, tra le misure attivabili manca un analogo strumento a supporto dei lavoratori, ed ecco, dunque, la *ratio* dell'intervento normativo in oggetto.

La presente proposta di legge consta di 10 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che, al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti a uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, una carta elettronica, denominata « Carta cultura per i lavoratori ».

L'articolo 2 prevede, invece, che il Ministero della cultura è il soggetto responsabile della realizzazione della Carta cultura per i lavoratori. A tal fine, il Ministero si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

L'articolo 3 invece stabilisce che i soggetti beneficiari della Carta cultura per i lavoratori sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta stessa ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere.

L'articolo 4 prevede che la Carta cultura per i lavoratori sia realizzata dal soggetto responsabile di cui all'articolo 2 in forma

di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete *internet*, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 5, la Carta è utilizzabile per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 6 e viene usata attraverso buoni di spesa assegnati ai dipendenti del soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dai dipendenti del soggetto beneficiario registrato che ne hanno fatto richiesta.

In base all'articolo 6, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta cultura dei lavoratori sono inseriti, a cura del Mini-

stero della cultura, in un apposito elenco, consultabile nella piattaforma informatica dedicata, mentre, ai sensi dell'articolo 7, a seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, è riconosciuto un credito di pari importo ai soggetti registrati nell'elenco di cui all'articolo 6 che hanno ricevuto il buono.

Come stabilisce l'articolo 8, il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme della legge, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale inseriti nell'elenco, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Infine gli articoli 9 e 10 recano disposizioni in materia di trattamento dei dati e finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della « Carta cultura per i lavoratori »)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, di incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, di sviluppare le attività di natura artistica e culturale e di contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, nonché ai lavoratori stranieri non appartenenti a uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, una carta elettronica denominata « Carta cultura per i lavoratori », di seguito denominata « Carta ».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida in tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di favorire l'accesso alla Carta.

Art. 2.

(Soggetto responsabile per la realizzazione della Carta)

1. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della

cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società Società generale d’informatica (SOGEI) Spa e Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari della Carta)

1. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai propri lavoratori dipendenti.

2. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. A tale fine, gli interessati chiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014.

3. I soggetti beneficiari si registrano, usando le credenziali di cui al comma 2, in un’apposita piattaforma informatica. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2023.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data della registrazione di cui al comma 3, ogni soggetto beneficiario comunica al soggetto responsabile di cui all’articolo 2 il numero dei propri lavoratori dipendenti che hanno richiesto la Carta.

5. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuito un numero di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

Art. 4.

(Realizzazione dell'applicazione informatica per l'utilizzo della Carta)

1. Il Ministero della cultura realizza un'applicazione informatica per l'utilizzo della Carta tramite accesso alla rete *internet*, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

2. L'applicazione chiede la registrazione dei soggetti beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 3 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

3. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun soggetto beneficiario, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 3, comma 5.

Art. 5.

(Utilizzo della Carta)

1. La Carta è utilizzabile per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 6.

2. La Carta è utilizzata attraverso i buoni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, assegnati ai lavoratori dipendenti dei soggetti beneficiari. Ciascun buono è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dai lavoratori dipendenti dei soggetti beneficiari che ne hanno fatto richiesta.

3. I buoni di spesa sono generati dai soggetti beneficiari, che inseriscono i dati richiesti nella piattaforma informatica di

cui all'articolo 3, comma 3, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati dai dipendenti dei soggetti beneficiari.

4. L'accettazione dei buoni di spesa da parte dei soggetti registrati ai sensi dell'articolo 6 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al dipendente che ha effettuato la spesa.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi dai dipendenti del soggetto beneficiario, non determinano variazione dell'importo disponibile sulla Carta.

Art. 6.

(Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali ai fini dell'utilizzo della Carta)

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, in un apposito elenco, consultabile nella piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 3. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita IVA, del codice per la classificazione delle imprese ATECO, dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi nonché la dichiarazione che i buoni di spesa di cui all'articolo 5 saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti registrati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero della transizione ecologica redige e trasmette al Ministero della cultura l'elenco dei parchi nazionali per i quali è previsto un biglietto di ingresso.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero della cultura può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

Art. 7.

(Fatturazione e liquidazione)

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 5, è riconosciuto un credito di pari importo ai soggetti registrati ai sensi dell'articolo 6 che hanno ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile nella piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 3.

2. In seguito all'emissione della fattura elettronica relativa all'acquisto di cui al comma 1, il soggetto registrato ai sensi dell'articolo 6 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, la società CONSAP Spa, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile nella piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 3, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Art. 8.

(Controlli e sanzioni)

1. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme della presente legge, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 di una strut-

tura, di un'impresa o di un esercizio commerciale registrati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

(Trattamento e riservatezza dei dati personali)

1. Il Ministero della cultura assicura il trattamento dei dati personali acquisiti in attuazione della presente legge nel rispetto della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme assegnate con la Carta non concorrono alla formazione del reddito del soggetto beneficiario né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, la società SOGEI Spa provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al Ministero della cultura, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla società CONSAP Spa, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese per l'incremento delle rispettive risorse assegnate nell'ambito della Carta nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino a un importo massimo annuale di 150.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di finanziamento della Carta. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività riconducibili alla Carta medesima.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al medesimo comma 5 e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Al credito d'imposta di cui al comma 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti nei

confronti dei competenti organi dell'Unione europea provvede il Ministero dello sviluppo economico.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta di cui al comma 5, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal credito d'imposta di cui al comma 5.

12. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 11 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2023. Il

Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 5 a 11, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



19PDL0011270